



Tribunale di Lecco

Prot. 217.0
DECRETO 2130

Il Presidente del Tribunale



Procura della Repubblica di Lecco

Il Procuratore della Repubblica

Richiamati i loro provvedimenti a firma congiunta del 25 ottobre 2021 e del 10 gennaio 2022 con i quali si impartivano disposizioni in merito alle procedure di controllo della certificazione verde COVID-19 da espletare al momento dell'accesso al Palazzo ove hanno sede il Tribunale, la Procura, l'Ufficio del Giudice di Pace e l'UNEP

Considerato che l'art. 3 comma 1 lett. a) del d.l. 7 gennaio 2022 n. 1, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 7.1.22 ed in vigore dal giorno 8 gennaio 2022 ha apportato modifiche all'art. 9-bis del d.l. 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla l. 17 giugno 2021 n. 87 e ulteriormente modificato dall'art. 3 comma 1 del d.l. 7 gennaio 2022 n. 1

Rilevato, in particolare, che le modifiche risultano riguardare l'introduzione del comma 1-bis dell'art. 9-bis ("*Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:*

- a) [...];
- b) *pubblici uffici [...] fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;*
- c) [...]

e del comma 1-ter dell'art. 9-bis ("*[...] la disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022 [...] Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4*")

Preso atto che il d.p.c.m. del 21 gennaio 2022, adottato ai sensi della lett. b) del comma 1-bis dell'art. 9-bis d.l. 52/21 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 18 del 24.1.22, all'art. 1 comma 1 lett. d) prevede che "*le esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari*", senza essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, siano quelle connesse "*esclusivamente per la presentazione indifferibile ed urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari*

a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata”

DISPONGONO

che, a far data dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, o ad altra data eventualmente fissata con successivo provvedimento normativo, e fatto salvo quanto previsto con i provvedimenti a firma congiunta del 25 ottobre 2021 e del 10 gennaio 2022, che in questa sede si intendono integralmente richiamati, l’accesso al Palazzo ove hanno sede il Tribunale, la Procura, l’Ufficio del Giudice di Pace e l’UNEP sia **consentito solamente alle persone munite di una delle certificazioni verdi COVID-19 previste dall’art. 9 comma 2 d.l. 52/21 (ossia, quantomeno con il “green pass base”)**, fatta salva la necessità di accedere ai suddetti uffici pubblici per l’espletamento delle attività indicate nella lett. d) del comma 1 dell’art. 1 del d.p.c.m. 21 gennaio 2022;

che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, non si ritengono rientrare nella previsione della norma in questione le seguenti esigenze:

- **Tribunale**
 - richiesta di informazioni di carattere generale sui servizi svolti dalle singole cancellerie;
 - accesso per conferire con magistrati o personale di cancelleria non previamente concordato;
 - visione di fascicoli processuali;
 - richiesta di copie di sentenze, di provvedimenti o di atti giudiziari di qualsiasi natura o ritiro dei medesimi;
 - richiesta di informazioni su:
 - accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e di rinuncia all’eredità;
 - adozione di maggiorenni;
 - ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
 - ricorsi per riabilitazione del debitore protestato ai sensi della l. n. 108/1996;
- **Procura della Repubblica**
 - richiesta di informazioni di carattere generale sui servizi svolti dalle singole segreterie;
 - accesso per conferire con magistrati o personale di segreteria non previamente concordato;
 - visione di fascicoli processuali;
 - richiesta di copie di provvedimenti o di atti giudiziari di qualsiasi natura o ritiro dei medesimi;
 - richiesta di certificati del casellario giudiziale o ritiro dei medesimi;
 - richiesta delle informazioni previste dall’art. 335 commi 3 e 3-ter c.p.p. o ritiro della relativa certificazione;

che i controlli sul rispetto delle precedenti disposizioni sia effettuato dal personale addetto della ditta SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI S.P.A., che ha in corso a tal fine l'appalto per il servizio di custodia e portierato, e che, in attesa della installazione della strumentazione che consentirà un controllo generalizzato (lettori cd "stand alone"), è incaricato di svolgere controlli a campione – per una percentuale pari o superiore al 20% degli accessi giornalieri - nei confronti dei soggetti su cui grava il suddetto obbligo all'atto dell'ingresso sia del Palazzo ove hanno sede il Tribunale, la Procura e l'Unep sia presso l'edificio ove è ubicato l'Ufficio del Giudice di Pace, tramite gli apparecchi che sono stati messi a tal fine a disposizione e mediante apposita applicazione ministeriale; nel caso in cui, all'esito di tali controlli, il soggetto interessato risulti privo di valida certificazione verde COVID-19, lo stesso personale addetto alla vigilanza sarà autorizzato, in via cautelativa, ad impedire l'accesso al Palazzo;


che gli ulteriori punti dei provvedimenti del 25 ottobre 2021 e del 10 gennaio 2022 restano invariati;

che il presente provvedimento:


- sia comunicato per via telematica al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, per doverosa conoscenza e per quanto di Sua competenza;
- sia pubblicato sui rispettivi siti *internet* del Tribunale di Lecco e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco;
- sia trasmesso altresì al Presidente della Corte di Appello di Milano anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano.

Lecco 31 gennaio 2022

Il Presidente del Tribunale
Ersilio Secchi



Il Procuratore della Repubblica
Ezio Domenico Basso



TRIBUNALE DI LECCO

Depositato in Cancelleria

oggi 31. 1. 2022

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Concetta Bellantone



